



**ISTITUTO
COMPENSIVO
SILEA**

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I° grado



Via Tezze, 3 - 31057 SILEA
tel. 0422/360817 - fax 0422/361554
www.icsilea.edu.it
e-mail: tvic83400v@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA di I GRADO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO	il DPR n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
VISTA	la legge 7.08.1990, n.241 e successive modificazioni;
VISTO	il D.Lgs 16.04.1994, n.297 e successive modificazioni;
PREMESSO	che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
PREMESSO	che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art. 2, comma 2, D.P.R. 8.03.1999, n.275);
VISTA	la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",
VISTA	la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
VISTA	la legge 29.05.2017, n. 71;
SENTITO	il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. 25 del 26 ottobre 2023
VISTA	la delibera n. 133 del Consiglio di Istituto del 9 novembre 2023

DELIBERA

Il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.

Art. 1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n. 71.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'Istituto, compatibilmente con le possibilità della scuola di assicurare adeguata sorveglianza.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla constatazione degli addebiti provvede il Dirigente Scolastico.

Art. 2 DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e

dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi. Sono parimenti vietati tutti i comportamenti non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commessi / assunti in danno alla famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché di rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.
5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente scolastico, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. I dispositivi di telefonia mobile, contrassegnati con etichette col nome dell'alunno, all'arrivo in aula alla 1^a ora verranno collocati spenti dagli alunni in un'apposita cassetta di sicurezza, chiusa a chiave e situata sulla cattedra, e lì verranno custoditi fino al termine delle lezioni, salvo diverse disposizioni impartite dal docente in servizio. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata per motivi didattici dal personale docente o dal Dirigente scolastico. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le attività pomeridiane di ampliamento dell'offerta formativa (quali laboratori tematici, certificazioni linguistiche, prove per spettacoli, etc) fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente scolastico.
8. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici, nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
9. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che per modalità della condotta, o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri dei declinati all'art. 2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:
 - a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
 - b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico;
 - c) disturbare lo svolgimento delle lezioni;
 - d) tenere comportamenti scorretti durante l'orario scolastico e, in particolare, al cambio dell'ora, negli spostamenti interni o durante l'intervallo. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila ecc.
 - e) avere il telefono cellulare acceso durante il tempo scuola, se non espressamente autorizzato dal docente. A titolo esemplificativo: ricevere una chiamata, un messaggio, una notifica anche in vibrazione;
 - f) evitare volontariamente di riporre alla 1^a ora il proprio telefono cellulare spento nella cassetta di sicurezza presente in aula.
2. **Sono infrazioni gravi:**
 - a) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
 - b) falsificare firme o alterare comunicazioni scritte scuola-famiglia;
 - c) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
 - d) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato;
 - e) mancare di rispetto con gesti, atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
 - f) portare a scuola oggetti pericolosi (petardi, fuochi d'artificio, coltelli...);
 - g) imbrattare le pareti interne o esterne dei locali in qualsiasi modo;
 - h) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per disattenzione, negligenza o dolo;
 - i) utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
 - j) pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
 - k) La reiterazione delle condotte descritte nel comma 1 lettera e) ed f) del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata.
3. **Sono infrazioni gravissime:**

- a) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- b) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- c) la reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;
- d) l'invio ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, di messaggi a contenuto sessuale mediante gli strumenti informatici o telematici, dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- e) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- f) sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- g) compiere atti di vandalismo su cose;
- h) compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- i) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori ecc...);
- j) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- k) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- l) raccogliere e/o diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- m) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, del presente regolamento.

Art. 4 VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le infrazioni previste nell'art. 3. comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero scritto. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul Registro elettronico Nuvola nell'area personale dello studente. La violazione di cui alla lettera e) dell'art. 3.1. prevede che il telefono venga fatto immediatamente spegnere. La violazione di cui alla lettera f) dell'art. 3.1. prevede che il telefono venga fatto immediatamente riporre nella cassetta di sicurezza. Ove non diversamente disposto, dopo il terzo rimprovero scritto, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito ai sensi del comma seguente.
2. Le infrazioni gravi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), k) e h) (in caso di danneggiamento involontario) dell'art. 3, comma 2, sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera c) dell'art. 3.2. prevede inoltre che il telefono cellulare venga ritirato, imbustato e sigillato dall'alunno e che i genitori siano convocati telefonicamente per la riconsegna. La violazione di cui alla lettera d) dell'art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. Le violazioni di cui alla lettera g), h) (in caso di danneggiamento volontario), i), j) dell'art. 3. comma 2, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 1, comma 5, artt. 5 e 6 del presente regolamento.
3. Le infrazioni gravissime di cui all'art. 3, comma 3, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, artt. 5 e 6 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto di procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. La reiterazione di cui al comma 3 dell'articolo 4, comporta l'irrogazione di una sanzione di maggior livello di gravità di quelle già comminate.

Art. 5 PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

- 1 Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art. 3, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del

docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente regolamento.

- 2 Per le infrazioni gravi di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) e), f), h) e k) punibili con ammonizione scritta dal Dirigente Scolastico, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Dirigente Scolastico con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.
- 3 Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il Dirigente Scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro dieci giorni dalla contestazione. Il Dirigente Scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
- 4 La comunicazione ai genitori di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti è effettuata mediante posta elettronica, raccomandata a mano, fax o fonogramma. L'atto deve indicare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
- 5 Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
- 6 Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore.
- 7 L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente Scolastico, o suo delegato, e del coordinatore o altro/i docente/i di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente Scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni controinteressati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal Dirigente Scolastico.
- 8 A seguito dell'audizione il Dirigente Scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'interessato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il Dirigente Scolastico rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
- 9 Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dell'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale, a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 6 ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DELL'ORGANO COLLEGIALE

1. L'Organo Collegiale viene convocato dal Dirigente Scolastico entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.
2. Delle operazioni compiute dall' Organo Collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art. 4, comma 3, del presente Regolamento.
3. Il provvedimento che dispone la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.

Art. 7 L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica

Art. 10 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 11 Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il Dirigente Scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

Art. 12 IMPUGNAZIONI

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo, con provvedimento succintamente motivato.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 13.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso, entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 13 ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Il Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- due docenti designati dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente;
- due genitori designati dal Consiglio di Istituto, che designa anche un membro supplente.

In caso di risultato con lo stesso numero di voti verrà designato il membro più anziano.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235. 2.

2. L'Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
3. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 Il presente regolamento è pubblicato nel sito istituzionale.

Deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 9 novembre 2023.